

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 15 del 13 luglio 2017

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

L'Inps con circolare n. 107 del 5 luglio c.a., ha fornito chiarimenti relativamente al contratto di prestazione occasionale, previsto dall'articolo 54 bis della legge 96/2017.

DISCIPLINA GENERALE

In primo luogo, l'INPS chiarisce che le nuove prestazioni di lavoro occasionali sono distinte secondo le modalità di utilizzo, che individua anche i possibili utilizzatori delle stesse:

- **Il Libretto di famiglia**, riservato alle persone fisiche (privati cittadini);
- **Il Contratto di prestazione occasionale**, destinato invece a tutti gli altri utilizzatori.

Le attività di lavoro rese attraverso il contratto di prestazione occasionale devono rispettare i seguenti **limiti economici**:

- Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

In caso di superamento del limite di importo pari a 2.500 euro, per prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il contratto di prestazione occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

MODALITA' DI GESTIONE E SOGGETTI ABILITATI

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle prestazioni occasionali, nonché i soggetti abilitati, l'INPS precisa anzitutto che tutte le operazioni, dalla registrazione degli utilizzatori e dei prestatori all'erogazione dei compensi, avverrà tramite **apposita piattaforma telematica** predisposta dall'INPS e fruibile attraverso il sito internet dell'Istituto, al servizio "Prestazioni Occasionali".

Gli utilizzatori e i prestatori di lavoro sono abilitati ad operare sulla piattaforma telematica

- Accedendo alla piattaforma mediante le proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID, CNS)
- Avvalendosi dei servizi di contact center INPS (anche in questo caso, comunque, l'utente deve possedere le credenziali personali sopra indicate)

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Per poter fruire delle prestazioni occasionali, prestatori di lavoro e utilizzatori devono essere preventivamente registrati sulla piattaforma informatica dell'INPS.

Posto che sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro dovranno indicare i loro dati nonché tutte le informazioni necessarie per la gestione dei rapporti di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi, l'INPS specifica alcune particolarità nella registrazione degli interessati.

I prestatori oltre ai dati anagrafici devono indicare l'IBAN del conto corrente sul quale l'Istituto provvederà a versare, entro il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni, i relativi compensi. Il conto corrente deve essere intestato (o cointestato) al prestatore.

In caso di mancata indicazione dell'IBAN, i compensi verranno erogati mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della Società Poste italiane spa. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato (ad oggi pari a euro 2.60) sono a carico del prestatore e verranno trattenuti sul compenso a questi spettante.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il Contratto di prestazione occasionale **non può essere stipulato:**

- da datori di lavori che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- con soggetti con i quale il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato, da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- dalle imprese dell'edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

La **misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro** e comunque l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore.

Comunicazione della prestazione all'INPS

Gli utilizzatori che ricorrono al Contratto di prestazione occasionale sono soggetti all'obbligo di inviare un'unica comunicazione all'INPS, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione delle prestazioni lavorative.

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, deve comunicare all'Istituto:

- I dati identificativi del prestatore
- La misura del compenso pattuita
- Il luogo dello svolgimento della prestazione
- La data e l'ora di inizio della prestazione
- Il settore di impiego del prestatore
- Altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura

Qualora la prestazione non venga resa, l'utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la **revoca della dichiarazione** precedentemente inoltrata, purchè ciò avvenga **entro le ore 24 del terzo giorno successivo** a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

LIBRETTO FAMIGLIA

Possano ricorrere alle prestazioni occasionali gestite mediante il "Libretto Famiglia" soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

Le attività lavorative svolte tramite il "Libretto Famiglia", quindi a favore dell'utilizzatore "persona fisica", sono limitate a:

- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- Insegnamento privato supplementare.

Il compenso lordo per ogni ora di prestazione è di euro 10.00 – compenso netto a favore del prestatore euro 8.00 all'ora.

Comunicazione all'Istituto della prestazione

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque **non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa**, l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite contact center, deve comunicare all'Istituto:

- I dati identificativi del prestatore
- Il luogo di svolgimento della prestazione
- Il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione
- La durata della prestazione
- L'ambito di svolgimento della prestazione

- Altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

MODALITA' DEI PAGAMENTI DEGLI UTILIZZATORI

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori, siano essi persone fisiche (mediante il libretto Famiglia) ovvero gli altri utilizzatori (per il ricorso al Contratto di prestazione occasionale), sono tenuti ad alimentare il proprio "portafoglio telematico".

L'INPS ha previsto due modalità di versamento per gli utilizzatori:

- Versamento tramite il modello F24 elide con le seguenti causali
 - LIFA per il libretto famiglia
 - CLOC per il contratto di prestazione occasionale
- Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid (procedura non ancora attiva)

Si sottolinea che la presente normativa delle nuove prestazioni occasionali è un istituto diverso dai compensi di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 c.c. (ricevute con R.A. 20%).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI